

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

relativo all'applicazione provvisoria delle modifiche al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 nonché alla decisione 2001/179/CE che fissa le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca

A. Lettera del governo della Repubblica di Guinea-Bissau

Signor,

In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006, siglato il 30 maggio 2001, nonché alle modalità di attuazione fissate dalla decisione del Consiglio del 26 febbraio 2001 (GU L 66 dell'8.3.2001) e alle conclusioni della riunione della commissione mista del 19 e 20 maggio 2003, mi prego informarLa che il governo della Repubblica di Guinea-Bissau è disposto ad applicare al protocollo le modifiche in appresso indicate, a titolo provvisorio, a decorrere dal 16 giugno 2003, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 9 dello stesso, a condizione che la Comunità sia disposta a fare altrettanto.

1. A decorrere dal 16 giugno 2004 e fino alla scadenza del protocollo, le possibilità di pesca concesse ogni anno ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo sono fissate come segue:
 - a) pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca di gamberetti: 4 400 tonnellate di stazza lorda (tsl);
 - b) pescherecci congelatori per traino, adibiti alla pesca di pesci e cefalopodi: 4 400 tonnellate di stazza lorda tsl;
 - c) navi tonniere congelatrici con reti da circuizione: 40 unità;
 - d) navi tonniere con lenze a canna e pescherecci con palangari di superficie: 30 unità.
2. Durante il periodo dal 16.6.2003 al 15.6.2004 le due parti si accordano la possibilità di scambiarsi i diritti di pesca tra le prime due categorie (pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca di gamberetti e pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca di pesci e cefalopodi) per garantire la flessibilità necessaria ai fini di una migliore utilizzazione del protocollo di pesca.
3. A decorrere dal 16 giugno 2004 la contropartita finanziaria di cui all'articolo 9 dell'accordo è fissata a 7 260 000 EUR all'anno.
4. Le azioni di sostegno nel settore della pesca saranno finanziate utilizzando le risorse finanziarie disponibili a titolo della decisione del Consiglio del 26 febbraio 2001 (3 250 000 EUR). La Commissione verserà dette risorse finanziarie, previa approvazione della relazione concernente l'esecuzione della prima quota (azione ad hoc del 26.2.2001) e a titolo di anticipo per la realizzazione delle azioni programmate congiuntamente, fino ad un totale di 3 250 000 EUR. I trasferimenti saranno decisi d'accordo fra le parti secondo le modalità in appresso indicate.
5. Le azioni di sostegno nel settore della pesca previste dal protocollo sulla pesca (articolo 4) nonché dalla decisione del 26 febbraio 2001 e le corrispondenti risorse finanziarie sono riprogrammate sulla base dei seguenti principi:
 - a) finanziamento di un programma scientifico o tecnico della Guinea-Bissau destinato a migliorare le conoscenze alieutiche e il controllo dell'evoluzione dello stato delle risorse nella zona di pesca della Guinea-Bissau, nonché il funzionamento del laboratorio di ricerca applicata sulla pesca, in particolare per quanto concerne il miglioramento delle condizioni sanitarie nel settore della pesca;